SENATO DELLA REPUBBLICA

- VIII LEGISLATURA --

(Nn. 1652 e 1915-A)

RELAZIONE DELLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE FERRARA Nicola)

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1982

SUI

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (n. 1652)

d'iniziativa dei senatori PACINI, FERMARIELLO, BRUGGER, BARSAC-CHI, CONTI PERSINI, GUALTIERI, DAL FALCO, MORANDI, BOGGIO, VENTURI, BORZI, ZAVATTINI e DEL PONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Norme per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di attività venatoria (n. 1915)

approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1982 (V. Stampato n. 2895)

d'iniziativa dei deputati MENEGHETTI, MANFREDI Manfredo, LA-BRIOLA, SPAGNOLI, REGGIANI, STERPA, MILANI, GITTI, TORRI, SERRI, DAL CASTELLO, PELLIZZARI, ALBERINI, MARABINI, BRUNI, CONTU, ZAMBON, FERRARI Marte, ALIVERTI, BALESTRACCI, BE-LUSSI, GAITI, PRANDINI, CAPPELLI, KESSLER, BAMBI, DAL MASO, ZOSO, QUARENGHI, LUSSIGNOLI, FONTANA Elio, ABBATE, MA-ROLI, TASSONE, FELICI, MORA, ROSSI, POSTAL, DULBECCO, BI-NELLI, GOTTARDO, ORSINI Gianfranco, BORRI e MAZZARRINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 maggio 1982

Onorevoli Senatori. — Il Consiglio delle Comunità europee, con la Direttiva del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di dette specie viventi allo stato naturale nel territorio europeo degli Stati membri e ne disciplina lo sfruttamento. La Direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. Si stabilisce inoltre, all'articolo 2 della Direttiva stessa, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le predette specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Al recepimento della Direttiva summenzionata sono rivolte le norme proposte nel disegno di legge n. 1915 di iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 18 maggio 1982 e quelle contenute nel disegno di legge n. 1652 di iniziativa dei senatori Pacini ed altri.

La Commissione agricoltura del Senato, dopo ampio dibattito, ha ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dal relatore e dal Governo, di apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, soprattutto in riferimento all'articolo 3, che attribuisce alle regioni la possibilità di introdurre modifiche all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, applicando le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409.

La discussione e il confronto sviluppatosi in sede di Sottocommissione, appositamente istituita per un esame preliminare dei due disegni di legge, hanno portato alla formulazione di un testo unificato, poi adottato come testo-base dalla Commissione, sul quale sono state ulteriormente apportate altre modifiche proposte dalle varie parti ploitiche e dallo stesso rappresentante del Governo. Il

testo che la Commissione ha così definito e che sottopone all'approvazione di questa onorevole Assemblea consta di 7 articoli.

All'articolo 1 si definiscono le finalità del provvedimento, inteso a recepire la citata Direttiva comunitaria e a stabilire il limite di sei mesi entro il quale le regioni a statuto ordinario dovranno provvedere ad adeguare la propria legislazione alla legge nazionale di recipimento della normativa comunitaria. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano procederanno in base alle esclusive competenze loro spettanti nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Si prevede quindi, all'articolo 2, la predisposizione di piani regionali di protezione intesi a ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale e ad assicurare la conservazione e il ripristino di habitat e di biòtopi, nonchè la protezione delle specie rare o minacciate di sparizione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della Direttiva comunitaria predetta e riportate nell'allegato A del presente provvedimento. Detti piani e i relativi aggiornamenti annuali sono comunicati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste cui compete esercitare le funzioni di indirizzo e di coordinamento e trasmettere le previste informazioni agli organismi comunitari. Nello stesso articolo 2 si stabilisce che le regioni predispongano analoghi piani di protezione per le specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

All'articolo 3, confermati i divieti fissati dalla legge n. 968 del 1977 ed in particolare il divieto di uccellagione, si prevede che — sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, dal quale risulti che le specie riportate non sono minacciate di estinzione e non sono in diminuizione — otto regioni, limitatamente alle rispettive province in cui sussistano obiettive condizioni di deroga, possano ammettere in forma

sperimentale limitatamente ad un biennio, con specifico riferimento alle deroghe ammesse dall'articolo 9 della citata Direttiva comunitaria, l'esercizio venatorio da appostamento autorizzato al fringuello, alla peppola, alla pispola e al prispolone. Le regioni che si avvalgano della facoltà predetta potranno stabilire calendari di caccia diversi (in senso limitativo), da quelli previsti dall'articolo 11 della legge n. 968 del 1977.

Si stabilisce successivamente che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisca annualmente alla Commissione delle comunità europee sulla base di quanto riferiranno e documenteranno le regioni in ordine all'applicazione delle norme predette (articolo 4) e si stabilisce altresì (articolo 5) che, scaduto il biennio sperimentale, il Governo presenti al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della nuova legge.

All'articolo 6 si precisa più dettagliatamente il divieto di commerciare o detenere per vendere uccelli vivi o morti che non appartengano alle specie espressamente elencate, mentre all'articolo 7 si disciplina l'entrata in vigore della nuova normativa.

Onorevoli senatori, ritengo che la soluzione adottata dalla Commissione agricoltura nell'adempiere all'obbligo del nostro Paese di adeguarsi alla Direttiva comunitaria, avvalendosi con prudenza ed estrema modera-

zione delle deroghe consentite dalla stessa Direttiva in specifici e circostanziati casi, rappresenti un saggio ed equilibrato modo di operare in stretta connessione con l'evolversi della coscienza della nostra popolazione in materia di tutela faunistica e di una compatibile attività venatoria. Le precise condizioni e gli accorgimenti introdotti nell'ammettere all'attività venatoria le quattro specie di uccelli indicati all'articolo 3 (limite di un biennio: caratteristica sperimentale della deroga; parere conforme del massimo istituto nazionale operante in materia; circostanziati limiti territoriali; riesame della materia da parte del Parlamento allo scadere del biennio sperimentale), riteniamo che costituiscano validi elementi di tranquillità in una materia la cui disciplina legislativa non può non essere improntata a criteri di saggio equilibrio, non scevro da quel minimo di realismo dal quale non appare opportuno prescindere, in vista di più avanzati e soddisfacenti equilibri che in un futuro non lontano ci si prefigge di raggiungere con la comprensione e la collaborazione attiva di tutte le parti interessate.

È con questo auspicio che a nome della Commissione agricoltura invito questa onorevole Assemblea ad approvare il testo proposto.

FERRARA Nicola, relatore

PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 1652

(Estensore Saporito)

19 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

b) sul disegno di legge n. 1915

(Estensore Mancino)

23 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

L'articolo 2, che attribuisce al Governo funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di competenza regionale, appare superfluo, non risultando necessario il riconoscimento, di volta in volta, delle dette funzioni, in quanto proprie del Governo (si veda al riguardo il disposto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977).

La normativa in esame, relativa all'attuazione della Direttiva comunitaria n. 79/409 del 1979, in tema di conservazione degli uccelli selvatici, facoltizza poi le Regioni ad apportare modifiche all'elenco delle specie cacciabili, ad ammettere all'esercizio venatorio « specie e forme di caccia profondamente radicate nella tradizione popolare » e ad intro-

durre altresì cambiamenti al calendario venatorio (vedasi l'articolo 3 del disegno di legge in titolo).

Tali norme, per la loro indeterminatezza, oltre a stravolgere lo spirito informatore della legge n. 968 del 1977, rendono possibile la lesione di valori, pur assunti come oggetto di tutela dallo stesso disegno di legge n. 1915, quali l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie, la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli habitat (v. articolo 2 e 3, primo comma, del provvedimento in esame): detti principi non appaiono d'altronde idonei a circoscrivere puntualmente l'ambito di applicabilità delle norme di cui all'articolo 3, sopra richiamate.

La normativa in esame presenta pertanto gravi caratteri di irrazionalità: in particolare, l'articolo 3 risulta non congruo rispetto alle finalità perseguite dal disegno di legge e alla stessa *ratio* sottostante alla citata Direttiva comunitaria n. 79/409.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per il recepimento della Direttiva comunitaria n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici

Art. 1.

(Finalità - Adeguamento della legislazione regionale)

La presente legge ha lo scopo di dare attuazione alla Direttiva n. 79/409 del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta Direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla Direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

Art. 2.

(Piani regionali di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste)

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale e per assicurare la conservazione e il ripristino di *habitat* e di biòtopi, nonchè la protezione delle specie rare o minacciate di sparizione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato *I* annesso alla Direttiva comunitaria n. 79/409.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Tali specie, riportate nell'allegato A annesso alla presente legge, fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le regioni inviano i piani di cui al primo comma al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, con cadenza annuale, gli aggiornamenti dei piani medesimi

Le regioni predispongono piani analoghi a quelli di cui al primo comma per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento sui piani di protezione regionale ed invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dalla Direttiva n. 79/409.

Art. 3.

(Deroghe in via sperimentale per un biennio: condizioni e limiti)

Fermi restando in ogni caso il divieto di uccellagione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonchè gli altri divieti fissati dall'articolo 20 della stessa legge, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, dal quale risulti che le specie sottoriportate non sono minacciate di estinzione e che non sono in diminuzione, le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, limitatamente alle province delle suddette regioni in cui risultino sussistere obiettive condizioni di deroga, possono ammettere in forma sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 2 e 9 della Direttiva comunitaria n. 79/409 e nel rispetto dell'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembe 1977, n. 968, l'esercizio ve-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

natorio da appostamento autorizzato alle seguenti specie:

Fringuello (fringilla coelebs);
Peppola (fringilla montifringilla);
Pispola (Anthus pratensis);
Prispolone (Anthus trivialis).

Ai fini di un armonico e programmato prelievo faunistico, nonchè di una migliore garanzia e salvaguardia delle coltivazioni agricole, le regioni che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma possono stabilire calendari di caccia diversi in senso limitativo da quelli previsti dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 4.

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee)

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della Direttiva comunitaria n. 79/409, sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Art. 5.

(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale)

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, in specie per quanto è previsto dall'articolo 3 della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Divieti)

La lettera t) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« t) commerciare o detenere per vendere uccelli vivi o morti, o parti di essi non appartenenti alle specie seguenti: germano reale (Anas platyrhychus), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice di Sardegna (Alectoris barbarai), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianus Colchicus), colombaccio (Columba palumbus), fischione (Anas penelope), alzavola (Anas crecca), codone (Anas acuta), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), pernice bianca (Lagopus mutus), folaga (Fulica atra) ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

- 1. Strolaga maggiore (Gavia immer)
- 2. Berta maggiore (Calonectris diomedea)
- 3. Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)
- 4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorrhoa*)
- 5. Cormorano, razza continentale (*Phala-crocorax carbo sinensis*)
- 6. Tarabuso (Botaurus stellaris)
- 7. Nitticora (Nycticorax nycticorax)
- 8. Sgarza ciuffetto (Ardeols ralloides)
- 9. Garzetta (Egretta garzetta)
- 10. Airone bianco maggiore (Egretta alba)
- 11. Airone rosso (Ardea purpurea)
- 12. Cicogna nera (Ciconia nigra)
- 13. Cicogna bianca (Ciconia ciconia)
- 14. Mignattaio (Plegadis falcinellus)
- 15. Spatola (Platalea leucorodia)
- 16. Fenicottero (Phoenicopterus ruber)
- 17. Cigno minore (Cygnus colombianus bewickii-Cygnus bewckii)
- 18. Cigno selvatico (Cygnus cygnus)
- 19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (Anser albifrons flavirostris)
- 20. Oca facciabianca (Branta leucopsis)
- 21. Mosetta tabacata (Aythya nycroca)
- 22. Gobbo rugginoso (Oxyura leucicephala)
- 23. Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
- 24. Nibbio bruno (Milvus migrans)
- 25. Nibbio reale (Milvus milvus)
- 26. Aquila di mare (Haliaaetus albicilla)

- 27. Avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus)
- 28. Capovaccaio (Neophron percnopterus)
- 29. Grifone (Gyps fulvus)
- 30. Avvoltoio (Aegypius monachus)
- 31. Biancone (Circaetus gallicus)
- 32. Falco di palude (Circus aeroginosus)
- 33. Albanella reale (Circus cyaneus)
- 34. Albanella minore (Circus pygargus)
- 35. Aquila reale (Aquila chrysaetus)
- 36. Aquila minore (Hieraaetus pennatus)
- 37. Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus)
- 38. Falco pescatore (Pandion haliaaetus)
- 39. Falco della regina (Falco eleonorae)
- 40. Lanario (Falco biarmicus)
- 41. Falco pellegrino (Falco peregrinus)
- 42. Pollo sultano (Porphyrio porphyrio)
- 43. Gru (Grus grus)
- 44. Gallina prataiola (Tetrax tetrax Otis tetrax)
- 45. Otarda (Otis tarda)
- 46. Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus)
- 47. Avocetta (Recurvirostra avosetta)
- 48. Occhione (Burhinus oedienemus)
- 49. Pernice di mare (Glareola pratincola)
- 50. Pievere tortolino (Charadrius morinellus - Endromias morinellus)
- 51. Piviere dorato (Pluvialis apricaria)
- 52. Croccolone (Gallinago media)
- 53. Piro-piro boschereccio (Tringa glareola)

- 54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*)
- 55. Gabbiano roseo (Larus genei)
- 56. Gabbiano corso (Larus audouinii)
- 57. Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica)
- 58. Beccapesci (Sterna sandvicensis)
- 59. Sterna del Dougall (Sterna dougallii)
- 60. Sterna comune (Sterna hirundo)
- 61. Sterna codalunga (Sterna paradisaea)
- 62. Fraticello (Sterna albifrons)
- 63. Mignattino (Chelidonias niger)
- 64. Grandule (Pterocles alchata)

- 65. Gufo reale (Bubo bubo)
- 66. Gufo delle nevi (Nyctea scandiaca)
- 67. Gufo di palude (Asio flammeus)
- 68. Martin pescatore (Alcedo atthis)
- 69. Picchio nero (Dryocopus martius)
- 70. Picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotus)
- 71. Pettazzurro (Luscinia svecica)
- 72. Magnanina (Sylvia undata)
- 73. Bigia padovana (Sylvia nisoria)
- 74. Pichio muratore corso (Sitta whiteheadi)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PACINI ED ALTRI

Art. 1.

Ai fine di una integrazione delle disposizioni in materia esistenti nella legislazione italiana, con la presente legge si recepisce la direttiva n. 79/409/CEE del 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 2.

In conformità del disposto dell'articolo 3 della direttiva di cui al precedente articolo 1, il Governo italiano svolgerà le funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi che le singole regioni attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat*.

I piani d'intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, conformandosi alle disposizioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria di cui al precedente articolo, devono stabilire anche i divieti e gli interventi atti a prevenire ogni forma di inquinamento e la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicate negli allegati della direttiva.

Art. 3.

In applicazione delle norme della direttiva CEE di cui all'articolo 1, per la tutela delle coltivazioni agricole ed in relazione al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biólogia della selvaggina, possono introdurre modifiche al disposto dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma ed ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie oggetto di caccia e forme profondamente radicate nella tradizione popolare, nel rispetto dei princìpi di una saggia utilizzazione e di una regolamentazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, nè rare, nè in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici.

Le regioni a statuto speciale provvedono secondo le loro specifiche competenze.

DISEGNO DI LEGGE n. 1915

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio delle Comunità europee concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i principi non contenuti nella legislazione nazionale, è recepita con la presente legge.

Art. 2.

Il Governo deve svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi che le regioni a statuto ordinario attueranno per la tutela, il mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli habitat così come previsto dall'articolo 3 della direttiva CEE di cui al precedente articolo. I piani di intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, in applicazione dell'articolo 4 della medesima direttiva CEE, possono stabilire, nella salvaguardia della produzione agricola, anche i divieti e gli interventi atti a prevenire, nell'ambito delle leggi nn. 615 del 13 luglio 1966 e 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni, ogni forma di inquinamento, nonchè, sentito il comitato tecnico nazionale, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicate negli allegati della direttiva.

Art. 3.

In applicazione dei disposti della direttiva CEE di cui all'articolo 1 della presente legge, per la tutela delle coltivazioni agricole e al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni a statuto ordinario, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni a statuto ordinario, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma, ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie e forme di caccia profondamente radicate nella tradizione popolare, nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, nè rare, nè in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici. Tali caccie, da definirsi secondo criteri di riconoscibile specializzazione, potranno essere consentite in periodi e giornate proprie alle consuetudini venatorie, ferme restando le date e i tempi previsti dalla direttiva CEE n. 409 del 1979 e dai trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica italiana.

Ai fini di un armonico e programmato prelievo faunistico, nonchè di una meglio garantita salvaguardia delle coltivazioni agricole, le regioni a statuto ordinario, ove intendano avvalersi delle facoltà di cui ai precedenti commi, nell'ambito delle date di apertura e di chiusura previste dall'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, potranno introdurre modifiche al calendario venatorio anche per le altre specie di caccia.